

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 412-ter Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'[articolo 409](#), possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.